

ALLEGATO "B" AL N.25480 DI REP. E N.11906 DI RACC.

= STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: " **S.S.D. TENNIS SAN MARTINO – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata**".

Articolo 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società potrà istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie, rappresentanze e filiali sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo avrà inoltre la facoltà di trasferire liberamente la sede sociale all'interno del Comune, previa idonea comunicazione ai Pubblici Uffici competenti.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 – Oggetto sociale

4 - OGGETTO - La società sportiva dilettantistica è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportiva dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica, sia agonistica che didattica, che di propaganda, dello sport dilettantistico del Tennis nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica ed in particolare:

- a) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dei Tennis;
- b) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del Tennis;

L'attività avverrà con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o degli enti di promozione sportiva di appartenenza.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate od enti di promozione sportiva e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del Tennis, l'Associazione si propone inoltre di:

- a) promuovere e sviluppare l'attività sportiva di cui all'oggetto anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, eccetera;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a centri di pratica sportiva, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività isti-



tuzionali;

f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali, distributori automatici di bevande e alimenti; la vendita, sempre ai soli tesserati, di integratori alimentari, abbigliamento sportivo, gadgets promossi dalla Società;

g) gestire, sempre osservandone le relative norme amministrative e fiscali, centri di estetica e fisioterapia rivolti alla cura della persona;

h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

i) pubblicare, nel rispetto delle norme di legge in materia, giornali (non quotidiani), riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva di cui all'oggetto;

l) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni ed iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico od attrezzato;

m) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini;

n) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati o partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.



TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5 – 5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 13230,00 (tredicimiladuecentotrenta) diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.2 Trasferimento delle quote

Le quote non possono essere trasferite, sia inter vivos che mortis causa, senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà esprimersi con deliberazione a maggioranza assoluta.

Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, il Socio (o i suoi eredi) ha il diritto di recedere dalla Società ed il Consiglio deve designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e

le modalità.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi, sono espressi dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

Nel caso, infine, di radiazione a seguito di procedimento disciplinare della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva ovvero, della disciplina sportiva associata, il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Articolo 6 – Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Articolo 7 – Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, Cod. civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8 – 8.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

8.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.



8.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predisponde l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo, si intende approvato dai soci che trasmettono il documento sottoscritto, alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

8.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (anche via posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

8.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita ai soli soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

8.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.



Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

8.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

8.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.9 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con la maggioranza del capitale sociale

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – 9.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (set-



te) membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci. Nel computo dei membri del Consiglio non è compreso l'eventuale Presidente Onorario.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. All'Organo Amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, un compenso per l'attività effettivamente prestata a favore della Società, purché il compenso medesimo non costituisca o possa presumere, per la sua entità, una indiretta distribuzione di utili e fermo comunque restando il limite di cui alla lettera d) del comma 18, dell'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate od Enti di promozione sportiva, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario; quest'ultimo non avrà diritto di voto nelle assemblee consiliari né poteri di firma. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'Organo di Controllo, che ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioran-



za degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.3 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 10 giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o membro dell'Organo di Controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base del consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 Adunanze mediante mezzi di videoconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.5 Poteri di amministrazione

Esistendo il Consiglio di Amministrazione, allo stesso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.



Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle Società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della Società nella Società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Cod. civ., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di Amministratore Unico, allo stesso spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà, di volta in volta, apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci da assumersi a maggioranza di capitale sociale. Esistendo l'Amministratore Unico si considerano comunque atti di straordinaria amministrazione quelli di valore superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila).

9.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo verrà nominato nel caso in cui le vigenti disposizioni di legge lo richiedano o per decisione dei soci e sarà composto dal numero minimo di membri previsto dalla Legge.

L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 11 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, e fermo comunque restando il limite di cui alla lettera d), del comma 18, dell'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TITOLO VII

TESSERAMENTO

Articolo 13 - Tesserati - Possono usufruire dei servizi offerti dalla società i soggetti non soci che siano tesserati, a mezzo della società, alla Federazione di riferimento. Al fine di ottenere la qualifica di tesserato l'interessato deve fare domanda di ammissione all'organo amministrativo mediante compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica e dietro pagamento della quota annuale stabilita dall'organo amministrativo. La durata del tesseramento è al massimo annuale e decorre dalla data di presentazione della richiesta fino al 31 dicembre di ciascun anno solare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 14 – Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la Società devolverà il proprio patrimonio ai fini sportivi ad altra associazione o Società con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

FIRMATO: PELLICARI FABRIZIO - ALESSANDRO ANDREATTA - PODDI AMEDEO - ANDREATTA PAOLO - MARGONARI NICOLA - FRANCESCO AMAINI - ADRIANO PIRANA - LISSANDRINI MAURO - ANTONIO ANNECHINI - PAOLO CABRONE - SIGILLO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Si rilascia per uso consentito

San Martino Buon Albergo, ventinove gennaio duemilaquindici

